



REMO CAPONI

Organi della Natura. Appunti di un *outsider* sul contenzioso climatico

Muovendo dall'ascolto di studiosi di scienze della natura in dialogo con i giuristi, il contributo contesta l'idea di una necessaria contrapposizione fra «due culture» e propone, sulla base di un provocatorio richiamo al formalismo kelseniano della *Reine Rechtslehre*, una piattaforma concettuale per pensare la soggettività giuridica della natura, svincolata dal presupposto antropocentrico. Applicando la distinzione di Hofmann fra *Repräsentation* come rappresentazione e come rappresentanza, si individua nelle formazioni sociali attive nel settore un possibile veicolo di rappresentazione-presenza della natura nel processo e si qualifica l'azione giudiziaria conseguente come atto politicamente responsabile. Ne discende una rivalutazione del ruolo dell'avvocato, costruttore del dispositivo processuale e protagonista di una *Lotta per il diritto* (à la *Jhering*), accanto a quello del giudice. Al di là degli esiti processuali, il contenzioso climatico viene apprezzato per aver ricollocato al centro del diritto l'immagine dell'essere umano in quanto tale, senza ulteriori qualità personali, sociali o economiche.

Drawing on insights from natural scientists in dialogue with legal scholars, this paper challenges the assumption of an inherent opposition between the 'two cultures' and, starting from a provocative appeal to the Kelsenian formalism of the *Reine Rechtslehre*, proposes a conceptual framework for conceiving of nature's legal subjectivity, free from anthropocentric presuppositions. Applying Hofmann's distinction between *Repräsentation* as making present and as acting on behalf of another, the paper identifies social formations active in this field as a possible vehicle for making nature present in the proceedings and characterizes the resulting judicial action as politically responsible. This leads to a re-evaluation of the role of the lawyer, as the architect of the procedural framework and leading figure in the *Struggle for Law* (à la *Jhering*), alongside that of the judge. Beyond the outcomes of the proceedings, climate litigation is valued for restoring the image of the human being as such to the centre of the law, without any additional personal, social or economic attributes.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le due culture e la specializzazione. – 3. La natura come soggetto giuridico. – 4. Rappresentanza. – 5. Ruolo dell'avvocato. – 6. Nota conclusiva.

1. Premessa

Nel qualificare queste riflessioni come «intermedie»¹, pensavo semplicemente alla loro collocazione fra la sessione del mattino e quella del pomeriggio, ma le parole parlano

¹ «Riflessioni intermedie» era il titolo del mio intervento al *workshop*. Riporto di seguito i pensieri che mi hanno accompagnato nella preparazione e che avevo trasfuso poi all'inizio del testo provvisorio. «In esordio vorrei rivolgere un ringraziamento davvero cordiale e affettuoso a Lucilla Galanti per l'invito generoso. Mi ha regalato un giorno di festa, strappandomi dagli affanni quotidiani di una dimensione lavorativa (quella della Corte di cassazione), in cui la cosa che conta

innanzitutto per conto loro, prima che per conto di chi le usa. Così, l'aggettivo «intermedio» mi ha sussurrato un altro suo significato possibile, prossimo a quello di «interstiziale». Esso addita riflessioni frutto di un pensiero che abita una specie di terra di mezzo, disponibile ad essere occupata da parte di chi lo voglia con la propria iniziativa. Un pensiero certamente non dimentico delle proprie scaturigini specialistiche e consapevole di rivolgersi ad una platea di studiosi ed operatori specializzati, ma che intende dislocarsi altrove per ricollocarsi poi nel dibattito corrente².

2. Le due culture e la specializzazione

Svolgo una considerazione generale che apparirà un fuor d'opera, ma che in realtà ci colloca già *in medias res*.

Accanto ai giuristi, si è levata anche la voce di studiosi di scienze della natura. La mossa di invitarli è vincente e avvincente: occorre attribuirle il valore che essa effettivamente merita³. Non sono voci estemporanee, utili solo ad «allargare il panorama culturale». Al contrario, esse contribuiscono a dare forma al discorso dei giuristi. Sono voci con cui è possibile, doveroso, inevitabile entrare in un dialogo fecondo di prospettive per la riflessione specialistico-giuridica. Occorre sbarazzarsi del pregiudizio nefasto che esistano «due culture», come talvolta si sostiene ancora oggi: da un lato, le scienze umane e sociali (le scienze dello spirito, come disse quel filosofo); dall'altro lato le scienze della natura⁴. Circola ancora l'idea che tale duplicità di poli sia una conseguenza inevitabile del destino di specializzazione, comune alle scienze moderne. Non è vero: una cosa è affermare – correttamente – che la specializzazione è destino

sempre di più sono i numeri: numeri delle cause in ingresso, delle cause pendenti e delle cause da smaltire (già quest'ultimo verbo è sintomatico). Mi ha consentito di ritornare per qualche giorno alla mia vocazione prima, permanente e ultima: quella di essere uno studioso. Per la verità, non vanto alcun titolo scientifico particolare per prendere la parola in un convegno sul contenzioso climatico. Non ho svolto ricerche specifiche sul tema, se non quelle per preparare questo intervento. Ad un certo punto mi sono ricordato di avere scritto una nota a piè di pagina in materia. L'ho ricercata, per vincere l'ansia da pagina bianca che sempre ci coglie quando ci avviciniamo ad un tema per la prima volta: è nascosta così bene, che non l'ho ritrovata».

² Ad oltre quattro anni di distanza, vivo l'uscita formale dalla comunità degli studiosi e dei docenti di diritto processuale civile come un piccolo fattore di liberazione dalla costrizione che avvertivo nel dover parlare come processualista in ogni occasione in cui prendevo la parola in un contesto pubblico, fermi rimanendo i rapporti di cordialità e di amicizia che ho il privilegio di conservare con i membri di quella comunità.

³ Non si deve cogliere la mossa semplicemente come il riflesso di una scelta di opportunità all'interno di una certa qual visione aziendalistica dell'Università, votata a rendere un progetto più performante rispetto a certi standard attuali; quindi, più attraente nella prospettiva di ottenere dei finanziamenti, per quanto questo profilo sia importante.

⁴ Cfr. il saggio di Charles Percy Snow, a cui si deve l'introduzione, nel 1959, del dibattito sulla crescente polarizzazione tra la cultura dei letterati e la cultura degli scienziati (cfr. C.P. SNOW, *The Two Cultures and the Scientific Revolution*, Cambridge University Press, Cambridge, 1959). Questa contrapposizione ha segnato profondamente lo sviluppo del pensiero occidentale, istituzionalizzando una frattura tra le discipline umanistiche e quelle tecnico-scientifiche. Dal punto di vista della filosofia teoretica, tale divaricazione riflette la progressiva frammentazione della comprensione unitaria del mondo, figlia del razionalismo moderno che ha separato il dominio dei fatti, regno delle scienze naturali, dal dominio dei valori e dei significati, regno delle scienze dello spirito, secondo la celebre distinzione operata da Wilhelm Dilthey.

del pensiero occidentale dell'epoca moderna⁵. Altra cosa è affermare – infondatamente – che tale destino rechi come conseguenza ineluttabile questa contrapposizione di saperi in due poli opposti.

Insisto su questo punto, poiché se noi riuscissimo ad interiorizzarlo, rendendolo pratica effettiva della nostra attività di ricerca, le conseguenze cognitive sarebbero esplosive⁶. In primo luogo, l'accreditare le due culture come una conseguenza inevitabile della specializzazione non regge dal punto di vista logico. Se si osserva infatti che il fatto della specializzazione accomuna le scienze, allora si afferma che, almeno sotto questo profilo, esse – siano scienze umane, sociali o naturali – hanno qualcosa di comune su cui riflettere: proprio sulle sfide, le opportunità ed i limiti della specializzazione dei saperi. Infatti, il problema della specializzazione delle scienze è troppo importante per abbandonarlo all'approfondimento di una scienza specialistica, come sono senza dubbio l'epistemologia o la sociologia della scienza. In altre parole, il problema della specializzazione delle scienze è, nella sua essenza, trans-specialistico; più correttamente: è un discorso interno allo specialismo di ciascuna scienza⁷. Già per tale ragione l'ascolto di studiosi di altre discipline è fecondo di prospettive per la riflessione specialistica.

In secondo luogo, l'accreditare l'esistenza delle due culture quale portato della specializzazione non regge dal punto di vista dell'analisi della realtà. Sul versante delle scienze della natura: ascoltando discorrere due fisici di meccanica quantistica, ci sembrerà frequentemente di assistere ad una discussione di filosofia teoretica, ma l'impressione non è diversa se ascoltiamo le discussioni dei matematici o dei biologi. Sul versante delle scienze umane e sociali: quando parliamo di «giustizia dal volto umano» e ci impegniamo a delineare i tratti di umanità di quel volto, possiamo farlo solo con il ricorso alle scienze umane e sociali? La risposta è a mio giudizio negativa, ma per avviarne l'argomentazione rinvio alla conclusione di queste pagine.

⁵ M. WEBER, *La scienza come professione*, in *Il lavoro intellettuale come professione*, traduzione italiana di F. Tuccari e P. Rossi, con una Introduzione di M. CACCIARI, Milano, 2018. La specializzazione è necessaria per produrre conoscenze operative e rigorose per il mondo, ma reca con sé il grave rischio di scolpire nell'animo dello studioso una propensione pregiudizievole alla sua stessa missione conoscitiva. Il ricercatore rischia infatti di dimenticare che il frammento oggetto della sua impresa di comprensione è soltanto un frammento e che esso deve essere costantemente ricollocato nell'intero delle condizioni proprie di un determinato quadro di eventi per potersi inserire fruttuosamente nel cammino della verità. Non si è studiosi di materie isolate, bensì di problemi, e i problemi hanno la natura pervasiva di attraversare i confini di qualsiasi disciplina o recinto accademico, secondo il detto di Karl Popper.

⁶ Tuttavia, vi sono le esigenze della carriera accademica per i giovani studiosi, che inducono in loro una comprensibile cautela nel contrapporsi in modo così deciso agli orientamenti dominanti, almeno in certe branche del diritto.

⁷ Proprio in questa comunanza di destino si innesta la possibilità del riscatto dell'impresa scientifica. Se lo studioso percepisce di avere un problema comune a tutti gli altri studiosi, la comunicazione, lo scambio e la solidarietà tra costoro dovrebbero poter percorrere trasversalmente i vari settori in cui si esercita il fare scienza. Questo argomento, da solo, sarebbe già in grado di superare la contrapposizione tra le due culture. La consapevolezza della comune finitezza dinanzi alla vastità del reale e della comune sottomissione al paradigma della specializzazione diviene così il fondamento di una nuova etica dello scambio scientifico.

3. La natura come soggetto giuridico

Non è certo semplice trovare il sentiero che dall'ascolto di studiosi di altre discipline approda alle questioni specialistiche. Necessitiamo di un sapere intermedio, che aiuti a compiere la mediazione e apra la strada. In altre occasioni ho indicato che ciò può derivarci dall'ascolto partecipe dei discorsi filosofico-teoretici⁸.

Svolgo solo un esempio: l'ascolto degli scienziati naturali è fecondo per sapere se abbia dignità di questione di ricerca l'attribuire la soggettività giuridica, e quindi la capacità di essere parte in giudizio, alla natura in quanto tale, piuttosto che a determinati habitat naturali⁹. Non è questa la sede per ricostruire il percorso che dalle parole degli scienziati naturali approda alla questione specialistica; conviene indicare subito un possibile varco di accesso al risultato. Una piattaforma concettuale al fine di impostare la discussione sulla soggettività giuridica della natura la potremmo trovare addirittura nel formalismo kelseniano della *Reine Rechtslehre*, quel formalismo che porta a compimento, sul terreno del diritto, la vocazione alla matematizzazione nelle spiegazioni della realtà propria dell'epoca moderna. Per Kelsen, l'essere umano entra nell'ordinamento completamente spoglio di attributi esistenziali preesistenti, in particolare venendo privato dei diritti soggettivi della tradizione giusnaturalistica: nessuna qualità sostantiva si trasferisce dall'uomo concreto al soggetto giuridico, perché il soggetto giuridico non è un riflesso categoriale dell'uomo, ma una costruzione tecnica dell'ordinamento. L'essere umano diventa soggetto giuridico solo attraverso un'operazione dell'ordinamento che lo costituisce in centro unitario di imputazione di situazioni giuridiche, sicché l'unità organico-teleologica dell'uomo non coincide affatto con

⁸ Cfr. R. CAPONI, *Forme del diritto e ambiti della vita*, in *Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile*, Milano, 2022. Per evitare le secche dell'iperspecialismo, occorre ricostruire le dimensioni di contesto in cui il lavoro scientifico si svolge, ma lo si deve fare mentre si è al lavoro, cercando costantemente di individuare i nessi di interdipendenza tra il contesto generale e i temi tecnici che costituiscono l'oggetto delle ricerche. Infatti, il contesto non è un dato oggettivo esterno che si possa scoprire così com'è, attraverso un facile florilegio di dati raccolti altrove. Al contrario, il contesto è il risvolto stesso dello studio specialistico, è il risultato dinamico della relazione che si ricostruisce e si intesse con l'ambiente circostante. Occorre aprirsi un sentiero che proceda per analogie e traduzioni verso altri ambiti del sapere e della vita, animati dal gusto di porsi domande radicali e di scovare aperture di senso inattese. Mantenere un piede dentro e l'altro fuori dall'orbita della legittimazione specialistica permette di affiancare una prospettiva esterna a quella interna, salvando l'analisi dall'appiattimento e donando all'agire quella tensione verso la razionalizzazione del mondo che dovrebbe mettere in relazione le une con le altre ogni scienza e ogni prassi.

⁹ Non ho bisogno di menzionare esempi tratti da esperienze giuridiche straniere, noti nella letteratura specialistica. La Costituzione dell'Ecuador del 2008 riconosce nel capitolo settimo (artt. 71-74) i «*derechos de la Pachamama*» (diritti della Madre Terra); la Corte Costituzionale colombiana, sentenza T-622 del 2016, riconosce personalità giuridica al fiume *Atrato*; il *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act* neozelandese del 2017 attribuisce personalità giuridica al fiume Whanganui «*from the mountains to the sea, incorporating its tributaries and all its physical and metaphysical elements*» («dalle montagne al mare, includendo i suoi tributari e tutti i suoi elementi fisici e metafisici»). E, da ultimo, la Corte interamericana dei diritti umani, nel parere consultivo OC-32/25 del 29 maggio 2025, ha riconosciuto per la prima volta la natura come soggetto di diritti, chiedendo altresì ai giudici di applicare il principio *pro actione* alla legittimazione ad agire nelle controversie climatiche, individuali e collettive.

la persona, giacché solo come soggetto di imputazione l'uomo è persona giuridica. La conseguenza, nell'argomento sviluppato da Kelsen nel capitolo *Die Auflösung des Begriffs der Person* della *Reine Rechtslehre*, è che l'imputazione è quella operazione normativa che, sola, permette di personificare una somma di processi naturali (fisici, chimici, psichici), costituendoli in unità normativa.

Se la persona in senso giuridico non è data dalla trasposizione della sostanza biologica «essere umano» nella forma «soggetto di diritto», ma è un'operazione propria dell'ordinamento che costituisce una qualunque «somma di processi naturali, fisici, chimici e psichici» in unità normativa, allora la natura o singoli aspetti di essa (il clima, gli ecosistemi, i fiumi, le foreste, le generazioni future) è, *a fortiori*, candidata possibile a essere costituita in centro unitario di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Il nodo che una certa dogmatica giuridica condizionata inconsapevolmente da riflessi giusnaturalistici potrebbe considerare insolubile – la natura non è soggetto di diritto perché non è un essere umano – potrà sciogliersi quando si riconoscerà che neppure l'essere umano è soggetto di diritto in quanto essere umano, ma in quanto centro di imputazione che l'ordinamento istituisce. A questa stregua, lo statuto giuridico della natura come soggetto di diritto non richiede particolari sforzi per essere teorizzato.

4. Rappresentanza

«Ciò è una superfetazione», esclamerà lo studioso del processo civile rinserrato nella *turris eburnea* del proprio specialismo disciplinare (magari solo per ragioni opportunamente opportunistiche: perché è giovane e deve sottoporre le proprie opere al giudizio dei più anziani della comunità scientifica) e proseguirà obiettando che insoluti rimarrebbero i problemi della capacità di stare in giudizio e della legittimazione ad agire della natura: chi la rappresenterà e quando potrà agire in giudizio?

A me sembra che tali problemi non si collochino al di fuori di qualsiasi congettura che si articoli sull'esperienza di fenomeni simili nel passato. Si ricordi l'emersione di beni naturali (foreste, pascoli, acque, terre incolte) qualificati come proprietà collettive appartenenti a una comunità territoriale storicamente determinata, gestiti da organi rappresentativi della comunità medesima, che lo storico del diritto ha inquadrato come «un altro modo di possedere» rispetto al paradigma proprietario individuale codicistico¹⁰. Si pensi inoltre all'idea, evocata su quella base, che, accanto a diritti soggettivi a beni suscettibili di appartenenza individuale, si possa riconoscere esplicitamente l'esistenza non solo di interessi, ma anche di diritti soggettivi a beni non suscettibili di appartenenza individuale, cioè di diritti soggettivi collettivi, di cui non possono affermarsi titolari i singoli, bensì può essere titolare solo una collettività più o meno

¹⁰ P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977.

determinata di soggetti¹¹. Per quanto riguarda la legittimazione ad agire, si rifletta sull'elaborazione cui la giurisprudenza amministrativa ha sottoposto la nozione di *vicinitas*. Sull'uno e sull'altro fronte, altre idee si potrebbero poi invocare con lo studio di esperienze straniere.

Più interessante del «chi», del «quando» e del «dove», mi sembra il problema del «come» della rappresentanza. Uno studio classico di Hasso Hofmann ha attestato che la nozione di rappresentanza non è univoca: alla sua radice si troveranno due significati strutturalmente distinti, che la modernità giuridico-politica ha progressivamente intrecciato senza tematizzarne adeguatamente la differenza. *Repräsentation* come rappresentazione, in cui un assente è reso presente attraverso una figura, un simbolo, un'immagine (matrice cristologico-sacramentale: la presenza eucaristica). *Repräsentation* come rappresentanza, in cui un altro agisce per conto di un'entità rappresentata, mediante mandato o investitura (matrice giuspolitica: dalla rappresentanza corporativa medievale alla rappresentanza parlamentare moderna)¹².

La distinzione può offrire lo strumento concettuale per articolare il problema della natura come soggetto nel contenzioso climatico. La natura non può essere rappresentata nel secondo senso (non ha voce per conferire mandato), ma può essere oggetto di una rappresentazione-presenza simbolica nel processo, mediata dall'associazione che agisce nel processo. Tale rappresentazione-presenza non è tuttavia mera finzione: la dottrina hobbesiana della «persona rappresentata» mostra che è l'atto stesso del rappresentare a istituire il rappresentato¹³. Questa è la chiave per pensare la natura non come «soggetto dato» da rispecchiare, bensì come centro unitario di imputazione che l'ordinamento giuridico costituisce, allo stesso modo in cui esso ricostruisce i propri rappresentati attraverso le istituzioni rappresentative (il «popolo» dell'art. 1 Cost.).

Se è l'atto del rappresentare a istituire il rappresentato, allora la presenza della natura nel processo non è rispecchiamento di una volontà che essa non ha, ma esercizio di una rappresentanza di tipo «politico»: e l'azione giudiziaria che ne discende si configura come atto politico, cioè politicamente responsabile (indipendentemente dal successo che potrà avere all'esito del processo). In questo senso l'ambito del *politico* è distinto, sebbene congiunto da un rapporto di interdipendenza con l'esercizio della *politica*, come lotta di parti per la conquista del potere, azione di governo e vita delle istituzioni¹⁴.

¹¹ R. CAPONI, *Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile: esperienze tedesca e italiana a confronto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, pp. 1229-1256.

¹² H. HOFMANN, *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, traduzione di C. Tommasi, introduzione di G. DUSO, Milano, 2007. Edizione originale H. HOFMANN, *Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert*, Berlin, 1974.

¹³ Nel senso elaborato da R. ESPOSITO, *Istituzione*, Bologna, 2021.

¹⁴ Accolgo così una diade concettuale già proposta in termini teoretici da Pierre Rosanvallon nella sua lezione inaugurale al *Collège de France* nel 2002: «Il politico [...] corrisponde contemporaneamente ad un *ambito* e ad un *processo*. In quanto

5. Ruolo dell'avvocato

In questa dinamica, spicca il ruolo degli avvocati rispetto a quello che può spettare alle corti, sol che si riesca a rimuovere la polarizzazione dell'attenzione sul ruolo del giudice e delle sue pronunce, che caratterizza – in opposta direzione, ma in eguale misura – sia chi ne rivendica i notevoli margini di libertà interpretativa, sia chi è nostalgico del giudice come «bocca che pronunzia le parole della legge». In realtà, come ha affermato Eugen Ehrlich: «Il baricentro dello sviluppo del diritto anche nel nostro tempo, come in tutti i tempi, non risiede né nella legislazione, né nella scienza giuridica, né nella giurisprudenza, bensì nella società stessa»¹⁵, ma si può aggiungere e specificare: il motore propulsore dello sviluppo del diritto risiede negli ambiti della vita sociale e politica. Sono le infinite iniziative di singoli e gruppi che, coltivando aspirazioni a una vita migliore anche rispetto al clima, si rendono consapevoli di avere interessi concreti e specifici in tale direzione e si decidono a proteggerli attraverso gli strumenti che l'ordinamento giuridico mette loro a disposizione o, se questi strumenti non esistono, attraverso la partecipazione alla lotta politica con l'obiettivo di modificare corrispondentemente l'ordinamento giuridico.

In tale contesto, non potrà sfuggire il ruolo e le opzioni attinenti al politico spettanti all'avvocato. Da molto tempo ormai si è frammentata l'immagine classica dell'avvocato come giurista tradizionalmente organico alla borghesia (rurale, urbana e industriale) e agli strati sociali benestanti. Si aprono notevoli spazi agli avvocati che intendano svolgere un'attività professionale socialmente e politicamente intonata, come nell'ipotesi del contenzioso climatico.

Nelle dinamiche di formazione e integrazione del diritto, si profila il ruolo «istituente» dell'avvocato come uno dei protagonisti della «lotta per il diritto»¹⁶, che è sempre altresì una lotta politica, una lotta per l'allargamento degli spazi politici attraverso il diritto. Ricordo il pensiero di Max Weber, ove egli, scorrendo dei caratteri tipici degli uomini politici di

ambito, designa il luogo all'interno del quale si intrecciano i molteplici fili della vita degli uomini e delle donne, fornendo la cornice ai loro discorsi e al loro agire. Quest'idea rimanda all'esistenza di una 'società' che appare agli occhi dei propri membri come un 'tutto' dotato di senso. In quanto processo il politico rappresenta il percorso attraverso cui un gruppo di uomini, che inizialmente sono definibili come semplici 'popolazione', si trasforma in una vera e propria comunità. Esso si costituisce attraverso l'elaborazione sempre conflittuale di regole esplicite o implicite riguardanti il partecipare e il condividere, dando così forma alla vita della *polis*. [...] Parlando in termini sostantivati *del politico* mi riferisco tanto ad un modo di essere della vita comune quanto ad una forma dell'azione collettiva che si distingue implicitamente dall'esercizio *della politica*. Fare riferimento al politico e non alla politica significa parlare del potere e della legge, dello Stato e della nazione, dell'uguaglianza e della giustizia, dell'identità e delle differenze, della cittadinanza e dell'essere civile, insomma, di tutto ciò che costituisce una *polis* al di là del terreno immediato della competizione partigiana per l'esercizio del potere, dell'azione quotidiana del governo e della vita ordinaria delle istituzioni». Così, P. ROSANVALLON, *Per una storia concettuale del politico*, Soveria Mannelli, 2005 (ed. orig. *Pour une histoire conceptuelle du politique*, Seuil, Paris, 2003), pp. 8-10.

¹⁵ Cfr. E. EHRLICH, *Grundlegung der Soziologie des Rechts*, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1913, Vorrede.

¹⁶ Cfr. R. VON JHERING, *Der Kampf ums Recht*, Wien, 1872. Edizione italiana: *La lotta per il diritto*, Bari, 1960.

professione e degli strati sociali da cui provenivano, si riferì agli avvocati come a quelli che rivestirono un ruolo cardine nell'intera struttura politica dell'Occidente: «L'importanza degli avvocati nella politica occidentale in seguito al sorgere dei partiti non è affatto casuale. L'esercizio della politica attraverso i partiti significa precisamente questo: esercizio di interessati [...]. E perorare con successo una causa in difesa degli interessati è il mestiere dell'avvocato esperto. [...] E infatti oggi si fa politica in misura crescente di fronte all'opinione pubblica con i mezzi della parola, con scritti e discorsi. Ponderarne l'effetto fa parte in modo specifico dei compiti dell'avvocato»¹⁷.

Come consulente e come costruttore di azioni giudiziarie, anche nel campo del contenzioso climatico, l'avvocato può interpretare un ruolo politico. Spetta innanzitutto a lui progettare il dispositivo che, con la formulazione di una domanda giudiziaria e l'impostazione di un processo, può sfociare nella concretizzazione e nello sviluppo dell'ordinamento, attraverso il suggello della pronuncia di un giudice. A ciò si aggiungono i risvolti istituzionali e ordinamentali delle azioni giudiziarie che scaturiscono dal controllo di costituzionalità delle leggi, affidato a corti costituzionali. D'altra parte, l'idoneità dell'azione giudiziaria a farsi ordinamento attraverso la pronuncia del giudice ha segnato taluni tratti salienti del processo di integrazione europea.

Infine, se si riflette su un tema limitrofo a quello del contenzioso climatico, come quello della tutela collettiva e dell'azione di classe, ci rendiamo agevolmente conto che l'avvocato può costituire una specie di organo di un cervello collettivo che organizza gruppi di individui sulla base di interessi omogenei e li trasforma in soggettività di classe entro la dimensione spaziale e temporale del processo giurisdizionale. Si dà corso così a una ricomposizione settoriale di un tessuto sociale frantumato, sulla quale può innestarsi a seconda dei casi un'opera di politicizzazione (o ripoliticizzazione) da incanalare verso forme di organizzazione politica non transeunti, ove gli interessi delle microclassi vengano posti a confronto con un quadro sistemico, sul modello delle forme politiche novecentesche o attraverso la creazione di forme di organizzazione politica innovative.

Ciò può accadere indipendentemente dall'esito dell'azione giudiziaria. Anzi, potrà accadere più frequentemente in caso di esito infausto, ove ciò abbia messo in evidenza bisogni, come quelli attinenti alla salubrità del clima, meritevoli di essere tratti ad oggetto di conflitto e di mediazione politica¹⁸. Lo sguardo si apre verso dimensioni e ambienti in cui l'avvocato sia un

¹⁷ Cfr. M. WEBER, *La politica come professione*, in *Il lavoro intellettuale come professione*, cit.

¹⁸ Paradigmatica, in questo senso, la vicenda delle pretese risarcitorie per i crimini del Terzo Reich: dalla sentenza Cass., Sez. Un., n. 5044/2004 (caso *Ferrini*), alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 sull'immunità statale, fino alla sentenza costituzionale n. 238/2014 che, attivando i controlimiti, restituì alle vittime l'azione giudiziaria. La moltiplicazione dei giudizi ha sollecitato poi l'iniziativa politica, con la creazione del Fondo per il ristoro delle vittime, istituito con l'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (conv. l. 29 giugno 2022, n. 79). L'esercizio dell'azione giudiziaria ha in ogni caso operato come strumento di pressione che innesca la mediazione politica.

lottatore per il diritto à la *Jhering* nell'ambito del politico. Il diritto non si forma per partenogenesi dal dialogo tra le corti, ma dai dialoghi prima e durante il processo, nel crogiolo degli ambiti della vita che generano conflitti, mediazioni, decisioni e trasformazioni. Prima che nel dialogo tra le corti, il diritto comincia a formarsi nel dialogo tra l'avvocato e chi si rivolge a lui per proteggere i suoi diritti o per segnalargli bisogni meritevoli di tutela.

6. Nota conclusiva

Al di là dei successi e delle sconfitte giudiziarie¹⁹, vi è almeno un aspetto per il quale il contenzioso climatico merita di non passare di moda, perché ha già conseguito un risultato strategico: ha collocato al centro del diritto e quindi del processo giurisdizionale l'immagine dell'essere umano²⁰, senza che l'operazione sia afflitta da ideologie che ricostruiscono l'immagine sulla base di certe qualità personali, sociali od economiche: il proprietario terriero, il mercante, l'imprenditore, il lavoratore, il consumatore, il migrante²¹.

¹⁹ In poco più di un lustro il quadro si è addensato lungo tre piani. *Sul piano nazionale europeo*, la stagione si apre nei Paesi Bassi con Hoge Raad, 20 dicembre 2019, *Urgenda* (obblighi statali di mitigazione desunti dagli artt. 2 e 8 CEDU); prosegue in Germania con BVerfG, 24 marzo 2021, *Neubauer* (illegittimità parziale del *Klimaschutzgesetz* per lesione della «libertà intertemporale»); in Francia con Conseil d'État, 19 novembre 2020 e 1° luglio 2021, *Commune de Grande-Synthe*, e Tribunal administratif de Paris, 3 febbraio 2021, *Affaire du Siècle*; in Belgio con Cour d'appel de Bruxelles, 30 novembre 2023, *VZW Klimaatzaak* (condanna dello Stato e delle Regioni alla riduzione di almeno il 55 per cento entro il 2030). *Sul piano sovranazionale europeo*, la svolta è la triade decisa dalla Grande Camera della Corte eur. dir. uomo il 9 aprile 2024. In *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e a. c. Svizzera* la Corte, per la prima volta, ricava dall'art. 8 CEDU un obbligo positivo di mitigazione e ravvisa altresì una violazione dell'art. 6 sotto il profilo dell'accesso al giudice; riconosce la legittimazione dell'associazione ma nega lo status di vittima ai ricorrenti individuali e condanna la Svizzera per aver ecceduto il margine di apprezzamento, non avendo rispettato i propri obiettivi di riduzione e avendo lasciato sussistere «lacune critiche» nel quadro regolatorio. Vi si affiancano le due declaratorie di inammissibilità *Carême c. Francia* (difetto di status di vittima) e *Duarte Agostinho e a. c. Portogallo e altri trentadue Stati* (mancato esaurimento dei rimedi interni e diniego di giurisdizione extraterritoriale). *Sul piano internazionale*, infine, il primo parere consultivo del Tribunale internazionale del diritto del mare, 21 maggio 2024 (le emissioni di gas serra come inquinamento marino ai sensi dell'UNCLOS); la Corte interamericana dei diritti umani, parere OC-32/25 del 29 maggio 2025 (la natura come soggetto di diritti e il diritto a un clima sano); e, all'apice, la Corte internazionale di giustizia, parere consultivo 23 luglio 2025, che afferma un dovere consuetudinario di prevenzione del danno climatico e riconosce carattere giuridicamente vincolante all'obiettivo di contenimento entro 1,5 °C, aprendo nuove vie tanto al contenzioso internazionale quanto a quello interno. Sul versante del contenzioso d'impresa va segnalata la parabola di *Millieudéfense c. Shell*: Rechtbank Den Haag, 26 maggio 2021 (condanna alla riduzione del 45 per cento), riformata quanto alla misura specifica da Gerechtshof Den Haag, 12 novembre 2024, che nondimeno ribadisce il dovere di diligenza climatica gravante sull'impresa. In Italia i due poli restano Trib. Roma, 26 febbraio 2024, *Giudizio Universale* (difetto assoluto di giurisdizione: le scelte relative a tempi e modi del contrasto al mutamento climatico rimesse agli organi politici), e Cass., Sez. Un., 21 luglio 2025, n. 20381, *Greenpeace e ReCommon c. ENI*, che afferma la giurisdizione ordinaria qualificando la domanda come comune azione risarcitoria.

²⁰ Che il contenuto delle norme sia sempre improntato a una certa immagine dell'essere umano – non all'uomo empirico e concreto, ma a un tipo, a un modello astratto che muta con le epoche – è tesi che RADBRUCH svolse nella prolusione *Der Mensch im Recht*, letta a Heidelberg il 13 novembre 1926: il diritto opera per ricostruzioni tipologiche, e la via che muovesse dall'uomo concreto, avvertiva, non condurrebbe a un ordinamento, ma alla sua negazione.

²¹ Ben misera è stata la mia carriera di studioso del processo civile (parlo ovviamente a titolo personale), se penso che nell'arco di decenni mi sono confrontato con l'immagine dell'essere umano considerato prevalentemente come «consumatore».

L'operazione non è afflitta nemmeno dal pregiudizio antropocentrico, ma è compiuta nella consapevolezza che noi esseri umani siamo frammenti (ovvero organi, si potrebbe dire con l'occhio rivolto al contenzioso climatico) della natura. A differenza di altri frammenti abbiamo avuto in sorte di acquisire la coscienza di sé per pochi decenni e di svilupparci culturalmente attraverso il linguaggio – coscienza di sé che siamo tutti nel processo di perdere fin dall'istante della nascita per ritornare a far parte della materia inanimata (almeno su questa terra). Pertanto, da molto tempo ormai si tratta di ridimensionare l'idea che noi esseri umani siamo un'eccezione rispetto alla natura, cosicché ci sentiamo autorizzati dalla nostra volontà di potenza a fare tutto ciò che vogliamo, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Sotto il profilo giuridico, è l'ora di dismettere i corollari discendenti dalla presunzione cartesiana del *cogito ergo sum*, quasi che *quod non cogitat non sit*.

In realtà, si deve riconoscere ciò che sta dinanzi ai nostri occhi. Se è vero che il cervello è un prodotto della natura, allora anche il pensiero è una funzione della natura. E se la natura avesse il dono della parola per esprimersi da sé sul proprio modo di essere, non vi è dubbio che affermerebbe di essere l'unico soggetto di diritto²². Essa riempirebbe con la sua voce quel silenzio assordante che il codice di procedura civile conserva sulla capacità di essere parte (tanto per concludere con il tentativo di indicare una qualche utilità di questi appunti finanche per l'esegesi del diritto processuale civile).

Remo Caponi
Consigliere della Corte di cassazione

²² Nella parola «soggetto» sopravvive la traccia dell'ὑποκείμενον greco: ciò che sta sotto, il sostrato cui ineriscono le determinazioni (cfr. il latino *subiectum*), progressivamente identificato dalla modernità con l'io pensante. Ma, se l'essere umano è parte della natura, il sostrato ultimo non è l'io: è la natura stessa.